

**Regolamento
di applicazione della legge sull'assistenza giudiziaria
(del 9 novembre 2010)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

d e c r e t a :

Nelle procedure del CPC e del CPP

Art. 1 Nelle procedure del CPC e del CPP, l'avvocato responsabile del praticante secondo l'art. 5 cpv. 1 della legge del 16 settembre 2002 sull'avvocatura (LAvv) è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio (art. 13 cpv. 1 LAvv) e può delegare, sotto la sua sorveglianza, atti di patrocinio al praticante legale.

Nelle altre procedure

Art. 2 Nelle altre procedure, al praticante legale possono essere assegnati mandati di patrocinio d'ufficio.

Picchetto penale

Art. 3 ¹L'iscrizione nell'elenco dei praticanti legali comporta per il praticante l'obbligo di partecipare al picchetto penale organizzato dall'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, sotto la sorveglianza e in rappresentanza dell'avvocato.

²Le modalità di partecipazione al picchetto penale sono stabilite dall'Ordine degli avvocati.

Entrata in vigore

Art. 4 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Publicato nel BU ~~2010~~, 441.